

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1954

(32<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397
NEGRONI, relatore . . . . .	392, 393, 394, 395, 396
PASQUALI . . . . .	390, 391
ROFFI . . . . .	395
RUSSO Salvatore . . . . .	393
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	392, 393, 394, 395, 396
TIRABASSI . . . . .	396

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Elia, Lambertini, Negroni, Page, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nel corso della discussione nella precedente seduta sorse da varie parti la preoccupazione che le disposizioni disciplinari contenute nell'articolo 17, divenuto poi 16, e seguenti, presentassero qualche motivo di incertezza, e si avanzò il dubbio che fossero sulla falsariga di altre disposizioni non più adatte ai nostri tempi.

D'accordo con l'onorevole relatore, ho voluto ricercare i precedenti legislativi di queste disposizioni, ed ho esaminato il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, — che per errore nell'articolo 24 del disegno di legge è riportato col n. 1175 — il quale stabilisce le norme per i concorsi e per la disciplina negli istituti tecnici, e l'altro regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, pure citato nello stesso articolo 24,

il quale tratta la stessa materia per tutte le altre scuole secondarie. Gli articoli 88 e seguenti del regio decreto n. 1185, relativo ai professori di scuole secondarie, sono paralleli agli articoli 78 e seguenti del regio decreto n. 2480, relativo ai professori di istituti tecnici.

Da un esame particolareggiato e comparato delle disposizioni del disegno di legge in esame con quelle dei decreti che ho richiamato, ho potuto constatare che in sostanza si tratta delle stesse norme. Regolano la medesima materia altri decreti legislativi, e precisamente i seguenti: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1948, sul regolamento ed esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, già richiamato; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, che è quello fondamentale e a cui si riferiscono gli altri che ho ricordato. È evidente che nel disegno di legge in esame, che riguarda esclusivamente i professori non di ruolo, sono state incluse soltanto le disposizioni ad essi attinenti, stralciandole dai decreti più ampi che si riferiscono a tutte le categorie degli impiegati civili dello Stato, adattandole al caso specifico degli incaricati e dei supplenti i quali non hanno un rapporto di impiego stabile con l'Amministrazione dello Stato.

Aggiungo altresì che tali disposizioni disciplinari nel disegno di legge in esame sono in linea generale attenuate, in confronto delle norme precedenti. Unica eccezione è quella rilevata dal senatore Pasquali. Il decreto n. 1185 e l'altro n. 2960 ipotizzano due diversi delitti o reati, l'uno all'articolo 62, l'altro all'articolo 63, penultimo comma, il quale contempla il reato più grave, quello del tradimento, del vilipendio allo Stato. È per questo secondo reato che viene introdotto il concetto della pena restrittiva della libertà nei casi più gravi che portano per conseguenza lo scioglimento del rapporto d'impiego e di conseguenza la destituzione e il licenziamento.

Ora, nella formulazione dell'articolo 24, che diverrà 23, del disegno di legge sottoposto al

nostro esame, forse non è stata abbastanza chiaramente precisata la figura del reato a cui ci si riferisce; ma, esaminando partitamente la disposizione di questo articolo, potremmo anche trovare una via d'uscita, una migliore formulazione che chiarisca la natura del reato e la portata della sanzione.

Ho creduto dover premettere queste precisazioni — pur non intendendo con ciò minimamente togliere al relatore il diritto che gli è pienamente riconosciuto di chiarire le singole disposizioni nei loro particolari — perchè la Commissione acquisti la necessaria tranquillità circa la portata delle norme disciplinari e la loro conformità alle norme tradizionali.

Ricordo che nell'ultima seduta era stata iniziata e quindi sospesa la discussione dell'articolo 23. Riprendiamo pertanto da questo articolo di cui do nuovamente lettura:

#### Art. 23.

Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto, salva l'applicazione dell'articolo 17.

PASQUALI. Intervengo brevemente in riferimento all'esito delle indagini che la Commissione ha disposto nell'ultima seduta. Effettivamente ero già a conoscenza di questo, perchè rammentavo il testo unico delle leggi comunali e provinciali, che è ricalcato sulla legge generale per gli impiegati dello Stato, su cui ogni amministrazione comunale è obbligata a modellare almeno per la parte disciplinare i regolamenti organici, che prevede soltanto una serie di reati gravi, così detti infamanti, che implicano la destituzione *ipso jure*.

Quindi abbiamo senz'altro accertato che la norma dell'articolo 23 del disegno di legge in esame è inserita nella nostra legislazione per la prima volta.

PRESIDENTE. Non è esatto questo, come l'onorevole relatore potrà meglio precisare.

PASQUALI. Se c'è un precedente, ne prenderò atto volentieri; ma io ritengo che una

simile norma, in una formulazione così drastica, sia per la prima volta inserita nella nostra legislazione, e non so su che cosa possa essere stata modellata.

PRESIDENTE. È stata modellata esattamente sull'articolo 63, penultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

PASQUALI. Partiamo ora dal principio richiamato dal nostro Presidente: si tratta di incaricati il cui rapporto di impiego, sia pure regolato su una minima base giuridica, vale normalmente per un anno. Ora, se la legge avesse detto che il professore che per condanna definitiva deve scontare una pena restrittiva della libertà personale è destituito *ipso jure*, allora si sarebbe arrivati al concetto espresso dal collega Condorelli la scorsa seduta, che cioè il giorno in cui il professore entra in carcere, il suo rapporto di impiego viene a cessare. Ma con la dizione attuale si stabilisce, non dico sempre ma quasi sempre, il contrario, e pertanto io mi permetto ancora una volta di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla formulazione suggerita dal mio emendamento che risponde ad un criterio di logica e di giustizia. Infatti, se un incaricato viene condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione, e non dell'arresto, che è quasi sempre data con la condizionale, non può ritenersi anche questa una ragione valida per destituirlo dall'impiego e togliergli in modo assoluto la possibilità di continuare ad insegnare.

Io non intendo rifarmi a tutta la legislazione in materia, che contempla la più minuta casistica dei reati più o meno gravi; ma, dato il concetto dell'incarico per un anno, mi sembra che, quando noi diciamo che solo la condanna definitiva a pena della reclusione ad un anno e quindi senza condizionale, importa la destituzione *ipso jure* dall'impiego, siamo perfettamente a posto con lo spirito di questa legge. Io insisterei anche sul mio articolo aggiuntivo relativo alla riabilitazione.

Ho già rilevato l'altra volta che questo progetto di legge mi sembra improntato ad un particolare criterio di sfavore, direi, nei confronti di questi professori incaricati, i quali, se hanno una precarietà per quanto riguarda

la loro stabilità di impiego, sono però dei cittadini come tutti gli altri.

Se il reato, poi, fosse stato commesso con un abuso della pubblica funzione, in tali casi la pena comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, ciò che è una cosa ben diversa.

Invito pertanto i colleghi ad accogliere l'emendamento che ho presentato, il quale dispone per la parte disciplinare un trattamento per i professori incaricati che risponde ad un logico criterio di equità.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento presentato dal senatore Pasquali, sostitutivo dell'articolo 23 del disegno di legge: « Il professore non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza il beneficio della condanna condizionale, cessa dal servizio e il rapporto di impiego è risolto di diritto.

In ogni caso è sempre salva l'applicazione dell'articolo 16 ».

C'è poi un altro emendamento del senatore Pasquali, presentato come articolo 23-bis, ma che ritengo possa essere unito al precedente articolo come un comma aggiunto. Esso dice: « La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui alle norme precedenti ».

Per un ulteriore chiarimento delle disposizioni che ho precedentemente richiamato, rammento alla Commissione che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al penultimo comma dell'articolo 63, in armonia con il disposto dell'articolo 23 del disegno di legge in esame, stabilisce: « L'impiegato, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio finchè non abbia scontato la pena ».

La revoca o la destituzione è contemplata dal seguente articolo 66 dello stesso regio decreto n. 2960, che dice: « Si incorre senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare: a) per qualsiasi condanna passata in giudicato e riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per il delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita; b) per

qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di Pubblica sicurezza ».

Sono due tipi di reato e si capisce quindi la diversità della sanzione. A documento di quello che ho detto poco fa, che cioè, in sostanza, tra gli articoli che noi stiamo esaminando e quelli del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, vi è una certa somiglianza, ricordo, a titolo di esempio, anche l'articolo 22, ora diventato articolo 21, il cui primo comma richiama il primo comma dell'articolo 63 del decreto n. 2960, che dice esattamente: « Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare ». Ed anche il quarto comma dello stesso articolo, si riferisce al quinto comma dell'articolo 63 del regio decreto citato, il quale dice: « La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata ».

Ritengo inutile proseguire ancora in questo esame, ma se qualcuno vuole per proprio conto continuarlo, può ricorrere ai fondamentali articoli 63 e 66 del decreto n. 2960.

NEGRONI, *relatore*. Mi pare che si possa accettare l'emendamento proposto dal senatore Pasquali, perchè non trovo che sia in contrasto con ciò che stabilisce la legge fondamentale citata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23 presentato dal senatore Pasquali comprensivo anche del comma aggiuntivo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 24.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e degli articoli 78 e seguenti

del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 25.

Non possono essere conferiti incarichi o supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il settantesimo anno di età.

(È approvato).

##### Art. 26.

Per il primo triennio di applicazione della presente legge sono valide le tabelle di valutazione fissate con le ordinanze ministeriali 14 e 20 marzo, 9 e 17 aprile 1953.

I professori aventi diritto a conseguire l'incarico secondo le disposizioni della presente legge e che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1953-54, sono considerati incaricati secondo le norme ed agli effetti della presente legge.

Il relatore propone la soppressione di questo articolo.

NEGRONI, *relatore*. Non vorrei ripetere quanto ho già detto in sede di discussione generale.

Il primo comma appare non necessario: non si vede l'opportunità di impedire al Ministero di provvedere alla formazione delle nuove tabelle.

Il secondo comma poi verrebbe a stabilire dei privilegi particolari per coloro che già insegnano a scapito di quelli che potrebbero concorrere. Ma anche quelli che sono già dentro potrebbero subire dei danni. Infatti qualcuno ha potuto scegliere quest'anno una qualsiasi

sede, l'anno venturo questo stesso insegnante per l'articolo 3 deve restare in quella sede, pena la perdita dell'incarico.

Sopprimendo l'articolo, entra in funzione l'articolo 2 che detta norme per il concorso per titoli.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con la proposta del relatore. Effettivamente quest'anno si sono verificati dei casi, più numerosi che nel passato, di insegnanti che avendo fatto la domanda per avere l'incarico come supplenti non hanno avuto l'incarico anche perchè non si poteva prevedere in precedenza dove, in seguito a trasferimenti, si sarebbero resi vacanti dei posti. Quindi, lasciare la possibilità di tutelare meglio i propri interessi di fronte ad una regolamentazione del tutto nuova, mi pare che sia molto opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 26 proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 27.

Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione e fino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.

Il relatore propone di sostituire il testo di questo articolo con il seguente:

« In deroga transitoria all'articolo 1, dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione:

a) fino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel

1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammetta agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a "buono". Il diritto alla conferma di cui all'articolo 3 permane solo per coloro che avranno conseguito l'abilitazione;

b) possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti di educazione fisica che al termine dell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato l'incarico per almeno cinque anni, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali.

« Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande ».

NEGRONI, *relatore*. Il primo comma è identico a quello dell'attuale articolo 27, salvo l'aggiunta: « Il diritto alla conferma, di cui all'articolo 3, permane solo per coloro che avranno conseguito l'abilitazione ». Ci è sembrato opportuno introdurre questa precisazione, perchè poteva nascere il dubbio che, una volta conferito l'incarico, pur non conseguendo l'abilitazione, potesse scattare l'articolo 3 col diritto a rinnovo a tempo indeterminato. Questo primo comma quindi non fa che precisare il primo comma dell'articolo 3.

Il secondo comma riguarda gli insegnanti di educazione fisica. Ho già detto nella relazione generale, come su quattromila insegnanti di educazione fisica non di ruolo, appena tremila hanno l'abilitazione, nè esiste un istituto che dà titolo all'abilitazione.

È stato presentato un disegno di legge in materia, ma le cose andranno certo molto per le lunghe. Per questo si cerca di provvedere con questa norma, considerando, ai fini di questa legge, come abilitati quelli che per cinque anni abbiano espletato l'incarico, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali.

RUSSO SALVATORE. Si può dare però il caso, che, dopo che abbiamo sistemato questi professori che hanno cinque anni d'insegnamento, rimangano delle cattedre di educazione

fisica scoperte e ci siano degli insegnanti disponibili con un anno o due di insegnamento.

NEGRONI, *relatore*. Questi potrebbero ottenere l'incarico come supplenti, perchè veramente dare l'incarico con diritto alla conferma ad uno che ha fatto un anno o due anni d'insegnamento, non mi pare opportuno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento e riconosce fondate le ragioni con cui è stato motivato.

Per rispondere all'osservazione del senatore Salvatore Russo, debbo dire che per l'educazione fisica è in istato di avanzata preparazione un disegno di legge che dovrebbe regolare tutta la materia, con la sistemazione del personale insegnante. Quindi, credo che le esigenze alle quali il senatore Russo accennava saranno soddisfatte. Per il momento, questo sistema dà la possibilità di essere avvantaggiati dalla legge che stiamo approvando, a quegli insegnanti di educazione fisica che hanno più titoli per potervi aspirare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 27, proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 28.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 si applicano anche agli insegnanti non di ruolo dei conservatori di musica dei licei artistici degli istituti e delle scuole d'arte.

Il relatore propone la soppressione di questo articolo.

NEGRONI, *relatore*. Non sto a ripetere quello che ho già detto nella discussione generale.

Aggiungo soltanto che, in luogo di questo articolo, presento il seguente ordine del giorno:

« La 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, votando la soppressione dell'articolo 28 del disegno di legge, n. 548, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli

Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica; fa voti che venga presentato al più presto un disegno di legge analogo, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e istituti di istruzione artistica, che sia in armonia con le speciali caratteristiche ed esigenze dell'insegnamento artistico; e nella eventualità che questo secondo disegno divenga legge operante in ritardo rispetto al primo, invita il Ministro della pubblica istruzione a far sì che nel frattempo vengano estesi agli insegnanti non di ruolo delle scuole e Istituti di insegnamento artistico — per quanto sarà possibile — gli stessi vantaggi riconosciuti ai loro colleghi degli altri tipi di scuole ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 29.

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5, previsto in lire 25.000.000, sarà provveduto mediante riduzione, per l'importo di lire 5.000.000 ciascuno, degli stanziamenti dei capitoli 81, 121, 128, 131 e 136 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 e degli esercizi finanziari successivi.

Il relatore propone di sostituire il testo di questo articolo con il seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni di cui all'arti-

colo 5, prevista in lire 25 milioni, e all'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e per gli esercizi successivi ».

NEGRONI, *relatore*. Credo che non vi sia nulla da osservare, anche perchè il testo dell'articolo è stato concordato con la Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti il testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore sull'articolo 28 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Roffi e Tirabassi hanno presentato inoltre il seguente ordine del giorno: « La 6<sup>a</sup> Commissione invita il Governo ad emanare in sede opportuna le necessarie disposizioni affinché nella formazione delle Commissioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, nonché delle Commissioni di cui all'articolo 5 della legge in esame, i Provveditori assicurino una rappresentanza alle Organizzazioni sindacali della scuola media ».

ROFFI. Avevo l'intenzione di presentare un emendamento in questo senso ma, proprio per suggerimento dell'onorevole Sottosegretario, ho deciso di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, col quale in sostanza, si invita il Governo a riprendere la prassi seguita fino a qualche anno fa, che per motivi contingenti è stata sospesa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho da fare obiezioni

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno Roffi-Tirabassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ROFFI. Avevo inoltre presentato un emendamento per il quale era necessario il parere della Commissione finanze e tesoro e mi ero impegnato a ritirarlo qualora la Commissione di finanza non avesse dato in tempo il suo parere, con la riserva di presentare, in tal caso, un disegno di legge riguardante il trattamento economico del personale insegnante non di ruolo. Ma successivamente ho creduto opportuno di trasformare anche questo emendamento in un ordine del giorno così formulato: « La 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, considerando che il problema dello stato giuridico dei professori non di ruolo debba essere risolto in modo completo, invita il Ministro a presentare un progetto che, completando il disegno di legge n. 548, stabilisca il trattamento economico del personale non di ruolo, tenendo conto dell'alta funzione di tale personale, al quale inoltre dovranno applicarsi il decreto luogotenenziale 1<sup>o</sup> giugno 1946, n. 539 e successive modificazioni, nonché gli articoli 1, 8, 9, 11 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 e le relative norme del regolamento approvato con decreto presidenziale 19 marzo 1948, n. 246 ».

Debbo ricordare ai colleghi che anche alla Camera dei deputati è stato presentato un ordine del giorno simile da parte degli onorevoli Capalozza, Gui, Malagugini, non essendosi potuto introdurre nel disegno di legge in discussione una norma precisa nei riguardi del trattamento economico, onde non ostacolare una rapida approvazione del disegno di legge. Lo stesso motivo ha spinto anche me a presentare questo ordine del giorno. L'ordine del giorno approvato all'unanimità dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento è così formulato: « La VI Commissione, considerando che il problema dello stato giuridico dei professori non di ruolo debba essere risolto in modo completo, invita il Ministro a presentare un progetto che, completando il disegno di legge n. 450, stabilisca il trattamento economico del personale insegnante non di ruolo ».

Indubbiamente è deplorabile il fatto che, nonostante l'ordine del giorno sia stato appro-

vato in aprile, il provvedimento economico non si sia ancora attuato; per cui noi oggi ci troviamo nella stessa necessità di dover presentare un ordine del giorno analogo. La diversità consiste solo nel fatto che nel mio ordine del giorno ho precisato i decreti-legge che dovranno applicarsi a questo personale, che in sostanza riguardano in parte il personale avventizio dello Stato, perchè si estendano al personale insegnante non di ruolo i benefici degli altri avventizi dello Stato, fermo restando il principio che in considerazione della funzione di tale personale la base di stipendio debba essere più elevata.

L'aspetto più doloroso della situazione di questi insegnanti non di ruolo è che, nonostante siano considerati come avventizi, sono trattati peggio degli altri avventizi dello Stato sia perchè questi ultimi vengono raramente licenziati, sia perchè godono di concorsi frequenti.

Non possiamo ignorare che vi sono supplenti che fanno i supplenti per tutta la vita senza percepire mai un aumento. Questo per qualunque avventizio dello Stato o della Amministrazione pubblica non accade. Sono certo che il Governo, o emanando le leggi delegate o presentando un progetto su questa materia, vorrà risolvere la questione. Vi sono avventizi che rimangono tali per tutta la vita e ve ne saranno sempre anche quando avremo sistemato tutta la scuola. Anche allora vi saranno degli insegnanti che per non essere riusciti a vincere un concorso rimarranno avventizi anche se la scuola continuerà a servirsene. Per quale motivo non si devono estendere ad essi i benefici degli altri, se è certo che anche quando la situazione della scuola si sarà normalizzata la figura dell'insegnante fuori ruolo ci sarà sempre perchè, indubbiamente, fa parte del meccanismo della scuola? Certamente allora i fuori ruolo non saranno i migliori ma non è un buon motivo questo perchè lo Stato una volta che se ne serve li tratti peggio degli altri. Pertanto prego la Commissione di voler approvare l'ordine del giorno da me presentato, con la speranza che venga presto tradotto in realtà.

TIRABASSI. Mi associo a quanto ha detto il collega Roffi. Effettivamente lo Stato dovrebbe trattare gli avventizi anche meglio di come tratta gli impiegati di ruolo ordinario. Nello

Stato italiano in un certo senso siamo già entrati in quest'ordine di idee; infatti tutti gli impiegati degli Enti di riforma hanno trattamento economico superiore a quello delle categorie ordinarie delle varie Amministrazioni dello Stato, proprio per la precarietà dell'impiego. Sono quindi d'accordo con la proposta del senatore Roffi perchè il Governo studi il nodo di venire incontro a questi avventizi della scuola in modo da garantire loro se non gli sviluppi di carriera almeno gli sviluppi economici.

NEGRONI, *relatore*. Sono d'accordo con i colleghi Roffi e Tirabassi. Dal punto di vista del trattamento economico indubbiamente la legge è incompleta e sarei contento se attraverso quest'ordine del giorno si potesse spingere il Governo a risolvere in modo completo il problema dello stato giuridico dei professori non di ruolo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo far presente alla Commissione che nel disegno di legge a ragion veduta non si sono dettate norme sul trattamento economico del personale insegnante non di ruolo e non per dimenticanza. Perciò, non posso prendere oggi a nome del Governo nessun impegno di questo genere perchè, come saprete, la materia relativa alla sistemazione del personale avventizio dello Stato è oggetto di un provvedimento di carattere generale in ordine al quale il Governo ha già assunto di fronte all'Assemblea gli impegni che poteva assumere.

Evidentemente non posso non riconoscere il fondamento di questa richiesta specie per quegli insegnanti non di ruolo che sono destinati a rimaner tali per lungo tempo. Dobbiamo augurarci tutti che la richiesta possa essere accolta, ma da parte mia non posso prendere alcun impegno nei riguardi di quest'ordine del giorno.

Al senatore Tirabassi debbo osservare che non posso accettare il riferimento al personale degli Enti di riforma. Per la Cassa del Mezzogiorno la funzione transitoria era di eccezionale importanza e si è cercato di far meglio di quel che non si poteva fare con le strutture normali dell'Amministrazione dello Stato;



quindi il trattamento diverso è stato concesso proprio al fine di reclutare anche capacità eccezionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ultimo ordine del giorno di cui il presentatore Roffi ha dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso do lettura del testo del provvedimento, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento. In particolare faccio presente che, accogliendo le richieste del senatore Condorelli, è stata adottata una nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 12 in armonia con le modifiche apportate all'articolo 13. Faccio presente altresì che nel primo comma dell'articolo 19, divenuto articolo 18, è stato aggiunto un « non », omesso nel testo della Camera per un evidente errore materiale, e reso necessario dal contesto dell'articolo.

Do pertanto lettura del testo del disegno di legge:

#### Art. 1.

L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al Provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due provincie.

#### Art. 2.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276 e secondo le tabelle di valu-

tazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 5.

#### Art. 3.

Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico dal Provveditore agli studi in quanto siano riferibili a:

- a) cattedre di ruolo ordinario vacanti;
- b) posti di ruolo transitorio o di ruolo speciale transitorio vacanti;
- c) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti alle cattedre o ai posti previsti dalle precedenti lettere a) e b);
- d) posti per i quali a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale ed è confermato su domanda. I professori i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono », hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.

I professori incaricati che non possono essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione.

Gli ultimi della graduatoria rimasti privi di posto hanno diritto a essere nominati, con precedenza assoluta rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano

di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo.

Le graduatorie a cui si riferiscono i due commi precedenti sono quelle risultanti dall'aggiornamento annuale.

#### Art. 4.

Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della presente legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.

#### Art. 5.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta del Provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal Provveditore agli studi, che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonchè sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il Provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.

#### Art. 6.

Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

### OBBLIGHI - INCOMPATIBILITÀ - NOTE DI QUALIFICA

#### Art. 7.

Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

### CONGEDI E ASSENZE

#### Art. 8.

Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

## Art. 9.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto di impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.

## Art. 10.

I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.

## Art. 11.

I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

## Art. 12.

I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto.

I professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'Autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il professore incaricato che chieda l'esonero dall'insegnamento per adempiere il servizio militare di leva, sarà mantenuto nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale compie il periodo di servizio militare per obblighi di leva, nel posto della graduatoria che gli compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 e con la qualifica attribuita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento.

## Art. 13.

I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri — o deputati — regionali, presidenti delle Amministrazioni provinciali, sindaci di comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del Sindacato nazionale della scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.

## Art. 14.

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato.

## Art. 15.

I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.

## DISCIPLINA

## Art. 16.

Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la censura;
- 3° la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
- 4° la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
- 5° l'esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;
- 6° la esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai numeri 1° e 2° sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal Provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4°, 5° e 6° decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5.

## Art. 17.

Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni.

## Art. 18.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 16.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3° dell'articolo 16.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che com-

promettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

## Art. 19.

Le sanzioni di cui ai numeri 5° e 6° dell'articolo 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.

## Art. 20.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1° e 2° del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelatamente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'Autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

## Art. 21.

Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospen-

sione deve essere disposta **immediatamente** quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dal penultimo comma dell'articolo 3.

Tuttavia l'Autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 20.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 22.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

#### Art. 22.

Il professore non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza il beneficio della condanna condizionale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.

In ogni altro caso, è sempre salva l'applicazione dell'articolo 16.

La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 23.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 24.

Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.

#### Art. 25.

In deroga transitoria all'articolo 1, dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione:

a) fino a quando non si sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a «buono». Il diritto alla conferma di cui all'articolo 3 permane solo per coloro che avranno conseguito l'abilitazione;

b) possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti di educazione fisica che al termine dell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato l'incarico per almeno 5 anni, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali.

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.

**Art. 26.**

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 5, prevista in lire 25 milioni, e all'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e per gli esercizi finanziari successivi.

**Art. 27.**

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari